



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



KLIMAENERGY 09



**L'energia elettrica,
le fonti rinnovabili
e l'Agenzia delle Dogane**



| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 3 |
| Il ruolo dell'Agencia delle Dogane | 4 |
| L'Accisa | 4 |
| 1. L'energia elettrica | 5 |
| 2. I biocarburanti | 15 |
| 3. L'invio telematico della Dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica | 20 |
| 4. Principali fonti normative e prassi amministrative di riferimento | 22 |



L'energia elettrica, le fonti rinnovabili e l'Agenzia delle Dogane



Introduzione

L'Unione Europea ha dato un notevole impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed all'impiego dell'energia prodotta.

L'obiettivo è ridurre la dipendenza dai prodotti petroliferi e limitarne gli effetti dannosi sull'ambiente. Sono stati perciò previsti contributi ed agevolazioni di carattere fiscale e non fiscale.

Per l'art. 2 della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.04.09, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, da recepire entro il 05.12.2010 (recante modifica ed abrogazione, dal 1° gennaio 2012, dell'analoga Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.09.01, e della Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 08.05.03, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti), **fonti energetiche rinnovabili** non fossili sono le seguenti:

- energia eolica
- solare
- aerotermica
- geotermica
- idrotermica e oceanica
- idraulica
- biomassa
- gas di discarica
- gas residuati dai processi di depurazione e biogas.



La predetta Direttiva 2009/28/CE, che stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, a cui intende dare un forte impulso, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per



la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, ed inoltre fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti ed i bioliquidi.

L'obiettivo generale da perseguire è di una quota pari ad almeno il 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Per l'Italia l'obiettivo è il seguente:

| | | |
|---------------|---|--|
| ITALIA | Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia anno 2005 | Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia anno 2020 |
| | 5,2% | 17% |

Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane è competente per il controllo fiscale sulla produzione e sul consumo dell'energia elettrica e dei prodotti energetici in genere e perciò, oltre a quelli classici di origine fossile (gas, petrolio, carbone e rispettivi derivati), anche dei cosiddetti "biocarburanti".

Anche lo sviluppo e l'impiego di quest'ultimi è stato incentivato concedendo particolari agevolazioni.

L'Accisa

La particolare tassazione, gravante sui carburanti e sui combustibili in genere (tradizionali o biocarburanti) e sul consumo dell'energia elettrica, è denominata **accisa**, ex imposta di fabbricazione e di consumo.

Solo per l'energia elettrica e per il gas naturale,

sono previste anche delle **addizionali** regionali, provinciali e comunali.

Per il Trentino Alto Adige non è prevista l'addizionale regionale sui consumi di gas naturale.

L'**accisa** ha regole comuni in tutta l'Unione Europea ed è applicata a diversi prodotti, con aliquote differenti da Paese a Paese, nel rispetto di valori minimi prefissati.

Gli aspetti fiscali (adempimenti e procedure) relativi tanto alla produzione di energia elettrica con fonti tradizionali e rinnovabili quanto all'impiego dei biocarburanti sono così riassumibili.



1. L'energia elettrica



L'energia elettrica va sottoposta ad accisa nei seguenti casi:

- al momento della fornitura ai consumatori finali (per esempio quando l'azienda elettrica eroga l'energia ai propri clienti consumatori finali, che non la commercializzano ulteriormente);
- al momento dell'impiego per usi propri (per esempio quando gli auto-produttori utilizzano parzialmente o totalmente l'energia prodotta dai propri impianti).

In entrambi i casi la tassazione è riferita esclusivamente ai **consumi** dell'energia elettrica e non alla mera produzione.

CHI VERSA L'ACCISA?

I "soggetti obbligati" al versamento dell'accisa sono coloro che commercializzano i prodotti sottoposti al regime delle accise (tecnicamente li "immettono in consumo"), ovvero i produttori che realizzano consumi propri.

Tali "soggetti obbligati" dovranno essere muniti dell'apposita **licenza fiscale di esercizio** od, in alcuni casi particolari, della relativa **autorizzazione**.

Riepilogo dei soggetti obbligati e non obbligati:

SOGGETTI OBBLIGATI - art. 53 (Testo Unico Accise)

SOGGETTI CON OFFICINA ELETTRICA

- centrali di produzione per uso proprio/promiscuo
- soggetti che procedono alla fatturazione di energia ceduta attraverso la propria rete di distribuzione
- acquisto per uso proprio con impiego promiscuo per potenza superiore a 200 kW
- **facoltativamente** con impiego unico e previa trasformazione per potenza superiore a kW 200

LICENZA
(con pagamento di un diritto annuo)

SOGGETTI SENZA OFFICINA ELETTRICA

- soggetti che procedono alla fatturazione
- **facoltativamente** quelli che acquistano per uso proprio da più fornitori se hanno consumi mensili superiori a kWh 200.000

AUTORIZZAZIONE
(senza pagamento di un diritto annuo)

SOGGETTI NON OBBLIGATI - art. 53 bis (Testo Unico Accise)

Obbligo di **comunicazione** inizio attività e della **dichiarazione annuale** dei consumi e di mettere a disposizione i dati (non è prevista verifica, licenza ed autorizzazione, e nè sigilli e tarature, ma comunque dovrà essere assegnato un **codice ditta identificativo**)

1° COMMA

produttori di energia diversi da quelli di cui art. 53 (quali le centrali di produzione che cedono in blocco l'energia).

Questi produttori restano "soggetti non obbligati" nel caso in cui abbiano consumi propri, realizzati però con energia fornita e fatturata da altri soggetti obbligati.

2° COMMA

soggetti che effettuano solo l'attività di vettoriamento di energia elettrica, cioè l'attività di trasporto e distribuzione dell'energia.

Questi esercenti possono restare "soggetti non obbligati" se hanno consumi propri, realizzati però con energia fornita e fatturata da altri soggetti obbligati.

CHI SONO I PRODUTTORI E GLI AUTO-PRODUTTORI?

Produttori sono i soggetti in grado di produrre l'energia elettrica da **commercializzare** con un proprio impianto.

Auto-produttori sono i soggetti che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e **che la consumano essi stessi** (totalmente o in parte -con cessione alla rete-).

QUALI SONO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPIANTI?

Gli impianti possono essere così classificati:

- A. *impianti alimentati da fonti convenzionali (gas naturale, carbone e prodotti energetici derivati dal petrolio, quali gasolio, G.P.L., olio combustibile, ecc.);*
- B. *impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico, maremotrice, biomasse, biogas, ecc..).*



Questa classificazione è importante ai fini del corrispondente trattamento fiscale e per definire le eventuali **esenzioni** d'accisa (per esenzione s'intende l'applicazione del regime delle accise

ma con esclusione dal pagamento) od **esclusioni** dalla tassazione (per esclusione s'intende la **non** applicazione del regime delle accise).

Gli impianti **alimentati da fonti convenzionali** sono soggetti agli obblighi fiscali solo per potenze disponibili **superiori ad 1 kW**.

Rientrano tra questi anche i "gruppi elettrogeni di soccorso" con potenza disponibile **superiore a 200 kW**.

Per questi tipi di impianti è possibile, in genere, impiegare i carburanti acquistati sia in regime di **accisa assolta** ad aliquota intera (con successiva richiesta di rimborso della maggiore accisa pagata), che in regime di **accisa sospesa** -totale o parziale- (previo rilascio di apposita autorizzazione).

Le **aliquote agevolate** applicabili ai prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica (Tabella A, punto 11, allegata al Testo Unico delle Accise) sono:

Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia (o comunicazione) prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica:

| | |
|--|------------------------|
| oli vegetali non modificati chimicamente | esenzione |
| gas naturale | € 0,0004493/mc |
| gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) | € 0,6817/1.000 kg |
| gasolio | € 12,72601/1.000 litri |
| olio combustibile (sia A.T.Z. che B.T.Z.) e oli minerali greggi, naturali (compresi i bitumi di petrolio, ai sensi dell'art. 62, comma 7, del T.U.A.) | € 15,33154/1.000 kg |
| carbone, lignite e coke -di carbon fossile, lignite o torba (NC 2701, 2702 e 2704) | € 2,60/1.000 kg |

In caso di **autoproduzione di energia elettrica**, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato (e pertanto sono le seguenti):

| | |
|--|---------------------|
| oli vegetali non modificati chimicamente | esenzione |
| gasolio | € 3,817803/1.000 l |
| olio combustibile (n.d.r. – sia A.T.Z. che B.T.Z.) (compresi i bitumi di petrolio, ai sensi dell'art. 62, comma 7, del T.U.A.) | € 4,599462/1.000 kg |
| oli minerali greggi, naturali | € 4,599462/1.000 kg |
| gas naturale | € 0,0001348/mc |
| gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) | € 0,20451/1.000 kg |
| carbone, lignite e coke -di carbon fossile, lignite o torba (NC 2701, 2702 e 2704) | € 0,78/1.000 kg |





L'agevolazione è accordata:

- a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
- b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto-produzione di energia elettrica e vapore;
- c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'auto-produzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

NOTA

per tutti i prodotti **diversi** da quelli sopraindicati per i quali **non** è prevista per il particolare impiego una specifica aliquota, **dovrà applicarsi l'aliquota d'accisa del prodotto equivalente compreso tra quelli elencati.**

Gli impianti **alimentati da fonti rinnovabili** sono soggetti agli obblighi fiscali solo per potenze disponibili **superiori ai 20 kW**.

I gruppi elettrogeni azionati da biogas sono esclusi dalla tassazione, indipendentemente dalla potenza disponibile.

Gli impianti (sia alimentati da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili) di potenza inferiore a quelle indicate **non** sono, quindi, soggetti al regime delle accise.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW sono esclusi dagli obblighi fiscali **ma** sono tenuti alla sola **comunicazione di attività**. L'Ufficio delle Dogane competente deve infatti provvedere al loro censimento ed all'attribuzione di un **codice ditta identificativo**, da comunicare ai soggetti acquirenti obbligati alla compilazione della dichiarazione di consumo, che ne facciano richiesta.



QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI FISCALI PER OTTENERE LA LICENZA DI ESERCIZIO O L'AUTORIZZAZIONE?

Gli esercenti degli impianti di produzione che superano gli anzidetti **limiti di potenza disponibile** devono essere muniti dell'apposita **licenza fiscale di esercizio**, che costituisce l'autorizzazione all'esercizio della specifica attività ed è rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per il territorio dov'è installato l'impianto.

In fase di attivazione, la procedura da seguire è la seguente:

- presentazione della **denuncia di attività**, contenente:
 - i dati identificativi aziendali
 - i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante
 - l'ubicazione dell'impianto
 - la descrizione dei dati caratteristici dell'impianto
 - l'inserzione degli apparati di misura, la loro descrizione corredata dalla marcatura MID ("CE" e metrologica supplementare "M"), nonché la relativa certificazione di taratura rilasciata da apposito ente o laboratorio accreditato dalla competente CCIAA
 - gli schemi elettrici unifilari
 - la dichiarazione della destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta ed auto-consumata, con eventuale documentazione suppletiva nel caso di usi promiscui (usi in parte tassati e in parte non tassati);
- inoltro della **richiesta in bollo per il rilascio della licenza di esercizio** (con allegata un'ulteriore marca da bollo);
- inoltro della **ricevuta di versamento** del diritto di licenza annuo dovuto (€ **23,24** nel caso di uso proprio ed € **77,47** nel caso di scopo commerciale);
- prestazione di una **cauzione** a garanzia del pagamento dell'accisa, nella misura di 1/12 dell'accisa dovuta sul presunto consumo annuo;
- **comunicazione di attivazione impianto** ai sensi della legge n. 9/1991, da inoltrare al Gestore dei Servizi Elettrici nazionali (G.S.E.), alla Regione o Provincia autonoma dove è installato l'impianto ed al competente Ufficio delle Dogane.

Nota: *Si chiarisce che, generalmente, è richiesta l'installazione del contatore di produzione (sottoposto a suggellamento fiscale) per i soggetti obbligati di cui all'art. 53 del TUA, in quanto autoconsumano tutta o parte dell'energia prodotta. Diversamente, nel caso di soggetti non obbligati di cui all'art. 53 – bis del TUA (cessione in blocco), viene meno l'obbligo d'installazione del contatore di produzione poiché la medesima produzione corrisponde alla cessione ed il contatore di scambio (cessione – acquisto) installato dal gestore di rete garantisce la correttezza della misura.*

Ricevuta la documentazione, l'Ufficio competente provvede ad un sopralluogo per la **verifica** dell'impianto, durante il quale potrà prescrivere





ed adottare le misure necessarie per la tutela dell'erario (suggerimento contatori, controllo inserzioni, controllo dei TV e TA, ecc.).

In caso di esito regolare della verifica, l'Ufficio rilascerà la **licenza di esercizio** a validità illimitata, salvo cessazione o revoca.

A regime, il soggetto obbligato dovrà inoltre:

- **versare** annualmente il diritto di licenza dovuto nel periodo dall'1 al 16 dicembre di ogni anno per l'anno successivo;
- **versare** l'accisa e le addizionali dovute per gli enti locali mediante rate costanti mensili entro il giorno 16 di ogni mese;
- **presentare** la dichiarazione annuale di produzione e consumo, da trasmettere entro il mese di marzo dell'anno successivo, esclusivamente in via telematica tramite il servizio telematico doganale E.D.I. (raggiungibile dal sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it);
- **comunicare** eventuali variazioni societarie e del legale rappresentante, impiantistiche o dei consumi e della relativa accisa da versare.

Per gli impianti non forniti di contatore di produzione oppure di limitata potenza od uso, vengono stipulate apposite convenzioni forfetarie (**canone annuale di abbonamento**) per i consumi tassabili presunti di energia elettrica, in base alla potenza della macchina ed alle ore di utilizzazione della stessa (ad esempio gli esercenti **officine elettriche di cogenerazione** con potenza disponibile non superiore a 100 kW per l'accisa dovuta sull'energia elettrica).

QUALI SONO I VANTAGGI FISCALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI?

- Gli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati per la produzione od autoproduzione di energia elettrica, pur essendo soggetti al regime delle accise, beneficiano **dell'esenzione** totale dall'accisa.
- L'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili, se di potenza non superiore a 20 kW, **non** è sottoposta ad accisa.




- L'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW è **esente** da accisa se consumata dalle imprese di auto-produzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
- L'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da biogas è **esclusa** dalla tassazione.


Inoltre gli esercenti impianti a fonte rinnovabile possono usufruire di rilevanti **agevolazioni** in termini di contributi e di particolari tariffe agevolative, che esulano però dalla competenza dell'Agenzia delle Dogane.



Produzione di energia elettrica nei principali Paesi UE nel 2008 da fonti rinnovabili e consumi totali (miliardi di kilowattora). Fonte GSE, 2008



Potenza eolica installata nel 2008 (in megawatt). Fonte GSE, 2008





CHE COS'È LA COGENERAZIONE E COSA COMPORTA DAL PUNTO DI VISTA FISCALE?

Gli impianti di cogenerazione sono caratterizzati dalla produzione combinata di energia elettrica ed energia termica (calore), cioè sono impianti da cui possono essere ottenute contemporaneamente entrambe le predette forme di energia.

Se per questi impianti viene utilizzato, ad esempio, gasolio per il quale l'accisa è già stata pagata ad aliquota intera, il **rimborso** della maggiore accisa pagata (pari alla differenza tra l'accisa pagata e l'accisa ad aliquota ridotta dovuta per la produzione di energia elettrica), avviene dopo aver accertato la quota parte di gasolio consumato per la sola produzione di energia elettrica, in base ai kWh ottenuti ed al relativo consumo specifico di tale carburante. La restante parte di carburante non potrà usufruire di alcuna agevolazione fiscale e resterà, pertanto, soggetta alla normale aliquota di accisa prevista per uso combustione (industriale o civile).

Impianti per i quali sono previste delle **particolarità**:

- nel caso in cui venga impiegato **gas naturale**, con un impianto collegato ad una rete cittadina di teleriscaldamento, sia per utenze industriali che civili, la relativa aliquota ridotta prevista per uso industriale può essere concessa **solo** se la potenza elettrica e l'energia installata sono pari ad almeno il **10%** della potenza e dell'energia termica erogata all'utenza (L. n. 10/91);
- per impianti con potenza disponibile non superiore a 100 kW, gli esercenti possono godere di una semplificazione consistente nella possibilità di pagare l'accisa dovuta sull'energia elettrica mediante un **canone di abbonamento annuale** (in tal caso però, poiché manca il contatore di produzione dell'energia elettrica, non verrà concessa l'agevolazione in termini di aliquote ridotte sul carburante impiegato per la produzione di energia elettrica, tranne il caso di alimentazione a gas naturale).

Per la cogenerazione con **l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente** sono attualmente previste:

- **l'esenzione** d'accisa per la quota parte di olio impiegato nella produzione di energia elettrica, calcolata in base alla produzione di energia elettrica ed al consumo specifico stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (equivalente all'olio combustibile);

■ **la tassazione per equivalenza** – in base all’aliquota d’accisa dell’olio combustibile denso BTZ – della quota parte di olio impiegato per la produzione di calore, calcolata in base ai predetti consumi specifici stabiliti. Per gli impianti di ultima generazione cosiddetti di **“trigenerazione”**, l’aliquota prevista per gli usi industriali è legittimamente applicabile agli impieghi di gas naturale “nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili”, **per le utilizzazioni di climatizzazione in genere** (sia riscaldamento che raffrescamento o raffreddamento) e per uso igienico-sanitario (*Risoluzione dell’Agenzia delle Dogane n. 2/D del 20.07.2009*).

QUALI SONO LE ALIQUOTE VIGENTI PER L’ENERGIA ELETTRICA?

Le **aliquote** vigenti per l’energia elettrica sono riportate nel prospetto:

| Tipologia di Tassazione | Tipologia dei consumi nelle abitazioni | Tipologia dei consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni | Base imponibile | Aliquota € | Normativa e decorrenza |
|-------------------------|--|---|-----------------|--------------------|---|
| accisa | 1° e 2° casa | // | kWh | 0,0047 (1) | D.L. n. 41/95 dal 01.01.96 |
| accisa | // | cons. ≤ 200.000 e > 200.000 kWh/mese | kWh | 0,0031 | L. n. 388/00 dal 01.01.01 |
| Addizionale comunale | 1° casa | // | kWh | 0,01859 (2) | L. n. 133/99 D.Leg.vo n. 26/07 dal 01.01.00 |
| Addizionale comunale | 2° casa | // | kWh | 0,0204 | |
| Addizionale provinciale | // | cons. ≤ 200.000 kWh/mese | kWh | 0,0093 (3) | |

Note

- (1) È prevista l’esenzione della fascia sociale per le abitazioni di residenza anagrafica degli utenti (1° casa) con potenza impegnata fino a 3 kW e fino ad un massimo di 150 kWh mensili (art. 52, comma 3, lett. e, del T.U.A.);
- (2) Anche in questo caso è prevista l’esenzione della fascia sociale per le abitazioni di residenza anagrafica degli utenti (1° casa) con potenza disponibile fino a 3 kW e fino ad un massimo di 150 kWh mensili (art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. n. 511/88);
- (3) I consumi superiori a 200.000 kWh mensili sono esclusi dall’addizionale provinciale (art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. n. 511/88).





QUALI SONO GLI IMPIEGHI AGEVOLATI DI ENERGIA ELETTRICA?

L'energia elettrica **non è sottoposta ad accisa** (vale a dire che è **esclusa** dalla tassazione), principalmente quando è:

- Prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
- Prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- Prodotta da piccoli generatori comunque azionati con potenza disponibile non superiore ad 1 kW;
- Prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di emergenza con potenza disponibile non superiore a 200 kW;
- Utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- Impiegata nei processi mineralogici;
- Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%.

NOTA: Per gli impieghi dell'energia elettrica nei processi e nelle attività di cui alle ultime 3 tipologie, si fa presente che pur trattandosi di usi non sottoposti ad accisa o "**fuori campo**", quindi esclusi dalla tassazione, per il loro riconoscimento - data la novità e la necessità di distinguere e quantificare i consumi ad essi riconducibili - è necessario presentare un'apposita e dettagliata istanza di richiesta al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Dogane. Il predetto Ufficio, dopo la verifica-sopralluogo dell'attività e degli impieghi "fuori campo", potrà concedere l'autorizzazione all'esclusione della tassazione limitatamente alla quota di energia elettrica consumata nei relativi e connessi processi.

L'energia elettrica è invece **esente da accisa**, ma comunque l'attività è soggetta a denuncia e licenza, principalmente quando è:

- Utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;



- Prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di auto-produzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- Impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie per il trasporto di merci e passeggeri;
- Impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- Utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato.



2. I biocarburanti

Il Testo unico delle accise riporta l'elenco dei prodotti cosiddetti "energetici" sottoposti al regime delle accise.

Per i "prodotti energetici" tradizionali, quali benzina, petrolio lampante (o cherosene), gasolio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone,



sono previste specifiche aliquote di accisa per unità di peso o di volume. Quando prodotti energetici, **diversi** da quelli su indicati, vengono **utilizzati come carburanti o combustibili** la loro tassazione avviene "per equivalenza"; sono cioè sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il prodotto (carburante o combustibile) **equivalente**, sostituito nel particolare impiego. Ad esempio, il prodotto equivalente all'olio vegetale è l'**olio combustibile denso BTZ** (olio combustibile fisicamente sostituito all'olio vegetale).

Sono considerati prodotti **diversi** anche i carburanti o i combustibili "**innovativi**" il cui impiego è fiscalmente incentivato poiché produce minore impatto sull'ambiente. Essi sono:



- **le emulsioni stabilizzate di gasolio ed olio combustibile denso con acqua**
- **gli oli vegetali** (oli prodotti da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o processi analoghi, greggi o raffinati **ma chimicamente non modificati**, qualora compatibili con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni inquinanti)
- **i grassi vegetali**
- **gli oli e grassi animali**
- **olio vegetale idrotrattato** (olio vegetale sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno)
- **il biodiesel** (estere metilico ricavato da un olio vegetale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante)
- **Diesel Fischer-Tropsch** (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa)
- **il Bioetanolo** (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti o scarti, destinato ad essere usato come biocarburante)
- **il Biometanolo** (metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante)
- **Bio-MTBE** (etere metilterbutilico prodotto a partire dal biometanolo)
- **Bio-DME** (dimetiletere prodotto a partire dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante)
- **Bio-TAEE** (etere terziario-amil-etilico prodotto a partire dal bioetanolo)
- **Biobutanolo** (butanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante)
- **il Biogas** (gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale -metano- al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna)
- **etere Etilterbutilico o ETBE** (ETBE o Bio- ETBE ottenuto dal bioetanolo)
- **additivi e riformulati prodotti da biomasse per benzina e gasolio-**
Nel prospetto successivo è riportata una sintesi delle **aliquote** di accisa attualmente vigenti e relative ai più comuni carburanti e combustibili **tradizionali**:



| Prodotto | Base Imponibile | Carburazione € | Combustione € |
|---|-----------------|----------------|---|
| Benzine | 1.000 L | 564,00 | 564,00 |
| Gasolio | 1.000 L | 423,00 | 403,21391 |
| G.P.L. | 1.000 kg | 227,77 | 189,94458 |
| Gas naturale | metri cubi | 0,00291 | 0,012498 (usi industriali) |
| <i>Gas naturale</i> combustione per usi industriali con consumi superiori a 1.200.000 mc/anno | metri cubi | ----- | 0,0074988 |
| <i>Gas naturale</i> combustione per usi civili 1° fascia per consumi fino a 120 mc annui (IVA al 10%) | metri cubi | ----- | 0,038 dal 01.01.09 al 31.03.09 0,044 dal 01.04.09 |
| <i>Gas naturale</i> combustione per usi civili 2° fascia per consumi superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui (IVA al 10%) | metri cubi | ----- | 0,171 dal 01.01.09 al 31.03.09 0,175 dal 01.04.09 |
| <i>Gas naturale</i> combustione per usi civili 3° fascia per consumi superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui | metri cubi | ----- | 0,166 dal 01.01.09 al 31.03.09 0,170 dal 01.04.09 |
| <i>Gas naturale</i> combustione per usi civili 4° fascia per consumi superiori a 1.560 mc annui | metri cubi | ----- | 0,183 dal 01.01.09 al 31.03.09 0,186 dal 01.04.09 |
| <i>Carbone, lignite e coke</i> -di carbon fossile, lignite o torba- per uso riscaldamento | 1.000 kg | ----- | 4,60 (imprese) |
| | | | 9,20 (soggetti diversi dalle imprese) |

Di seguito, invece, sono riportate le **aliquote** attualmente vigenti relative ai cosiddetti prodotti **innovativi**:

| Prodotto | Base Imponibile | Carburazione € | Combustione € |
|---|-----------------|---|---------------|
| Emulsione gasolio/acqua | 1.000 L | 256,70 | 245,16 |
| Emulsione olio combust. denso ATZ/acqua per riscaldamento | 1.000 kg | ----- | 99,32 |
| Emulsione olio combust. denso BTZ/acqua per riscaldamento | 1.000 kg | ----- | 29,52 |
| Emulsione olio combust. denso ATZ/acqua per usi industriali | 1.000 kg | ----- | 41,69 |
| Emulsione olio comb. denso BTZ/acqua per usi industriali | 1.000 kg | ----- | 20,84 |
| Biodiesel | 1.000 L | 84,60 | 84,60 |
| | | (20% aliquota del gasolio carburazione) | |



| Prodotto | Base Imponibile | Carburazione € | Combustione € |
|---|-----------------|---|---------------|
| Bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, uso carburante da solo od in miscela con prodotti energetici | 1.000 L | 289,22 | ----- |
| Etere etilterbutilico (E.T.B.E.) derivato da alcole di orig. agricola da solo o in miscela con prod. energet. | 1.000 L | 298,92 | ----- |
| Additivi e riformulanti prodotti da biomasse da soli od in miscela con prodotti energetici | 1.000 L | 289,22 (per benzina senza pb) | ----- |
| | | 245,32 (per gasolio, escluso il biodiesel) | |

A livello nazionale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione (da fonti primarie non rinnovabili -petrolio-), hanno l'obbligo di commercializzare nel territorio nazionale una **quota minima** di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili (biodiesel, bioetanolo e suoi derivati, ETBE e bioidrogeno), anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

Le quote fissate sono le seguenti:

- anno 2007: **1%** di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, calcolata sulla base del tenore energetico;
- anno 2008: **2%** di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, calcolata sulla base del tenore energetico;
- anno 2009: **3%** di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI

Gli oli e grassi animali e vegetali, **se destinati alla combustione od alla carburazione**, sono stati recentemente inseriti tra i prodotti energetici ad opera del D. Lgs. n. 26/2007, in applicazione della Direttiva 2003/96/CE.



| Oli vegetali – Art. 21 e Tab. A del T.U.A., L. n. 296/06 | | |
|--|---|--|
| Tipologia dei prodotti | Tipo di impiego | Trattamento fiscale |
| oli vegetali puri (non modificati chimicamente); | per fini energetici (come carbur./combust.) per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, nel settore agricolo; | esenzione d'accisa, entro un preciso limite annuo di spesa, per il triennio 2007/2009; |
| oli vegetali puri -non modif. chimicamente- (a decorrere dal 01.06.07 e se destinati alla carburazione o combustione, sono inclusi nei prodotti energetici); | nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica (come carburanti o combustibili); | esenzione d'accisa (non ancora applicabile per mancanza della preventiva approvazione Comunitaria) |
| oli vegetali puri (non modificati chimicamente); | produzione ed auto-produzione di energia elettrica; | esenzione d'accisa |
| oli di origine vegetale. | nelle coltivazioni sotto serra (per uso di riscaldamento). | esenzione d'accisa (come per il gasolio - anni 2007 e 2009, escluso il 2008) |

Gli oli e i grassi animali e vegetali, impiegati nella produzione di energia elettrica e/o termica, sono da assimilare, sotto il profilo fiscale, all'**Olio combustibile denso BTZ** (è il prodotto equivalente).

3. L'invio telematico della Dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica

Il **D.L. n. 262/06** (Decreto Bersani) ha stabilito che la presentazione dei dati di contabilità e delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente per il settore delle accise, debba avvenire in modalità esclusivamente telematica.



Successivamente, la **Determinazione** dell'Agenzia delle Dogane n. 1493 del 26 settembre 2007 ha disposto che, a partire dal 01/01/2008, le dichiarazioni di consumo annuali di energia elettrica, oltrechè di gas naturale, debbano essere presentate dai soggetti obbligati, esclusivamente in forma telematica, **entro il 31 marzo** di ogni anno per l'anno precedente.

Lo scambio telematico dei dati tra il soggetto obbligato e l'Agenzia delle Dogane avviene, attraverso la piattaforma del **Servizio Telematico Doganale - EDI**.

Chiunque debba usufruire di tale servizio dovrà preventivamente inviare **un'istanza elettronica di adesione** (attraverso il sito web dell'Agenzia delle Dogane **www.agenziadogane.it**) e poi recarsi presso uno qualunque degli Uffici doganali presenti sul territorio nazionale per il ritiro della specifica autorizzazione che abilita al servizio.

Attesa l'obbligatorietà delle trasmissioni telematiche, per tutti i soggetti coinvolti che operano nel settore delle accise e sono in possesso di codici accisa o codici ditta, **le istanze sono state automaticamente pre-registrate** e le autorizzazioni potranno essere direttamente ritirate presso gli Uffici delle Dogane.

Per ottenere l'autorizzazione formale, il richiedente dovrà recarsi **personal-**

mente presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane prescelto e farsi identificare attraverso l'esibizione di un valido documento di identità in originale. In alternativa potrà avvalersi di un suo **delegato** che dovrà essere munito di una delega in carta semplice non autenticata, di un suo documento di identità originale e del documento di identità originale del delegante.

Il Servizio Telematico Doganale - EDI prevede l'uso della Firma Digitale che garantisce l'autenticazione degli utenti, l'integrità e la riservatezza dei dati ed il "non-ripudio" delle dichiarazioni telematiche inviate. L'Agenzia delle Dogane agisce come Certification Authority in quanto distribuisce gratuitamente anche il software per la generazione delle chiavi e per la verifica della firma digitale secondo i previsti standard nazionali e comunitari.

L'utente, una volta abilitato al Servizio ed ottenuto le relative password di accesso, dovrà **predisporre** il file telematico secondo lo standard previsto dagli specifici "tracciati" pubblicati ed aggiornati continuamente nella sezione *"Accise – Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale"* del sito web dell'Agenzia, **firmarlo** elettronicamente ed **inviarlo**.

Nell'ottica della semplificazione delle procedure, l'Agenzia delle Dogane ogni anno mette a disposizione, in uso gratuito, un **software** per la stesura della dichiarazione obbligatoria nel settore dell'energia elettrica. Con questo strumento l'utente potrà compilare la relativa dichiarazione, stamparla secondo il formato dello specifico modello AD-1 e creare il file telematico da inviare al Servizio Telematico Doganale – EDI, dopo averlo firmato elettronicamente.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sugli obblighi telematici e sugli strumenti messi a disposizione possono essere reperite sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane nella sezione *"Accise – Telematizzazione delle accise"* oppure nella sezione *"Assistenza on-line"*.





4. Principali fonti normative e prassi amministrative di riferimento

- Leggi n. 9/1991 e n. 10/1991;
- Testo Unico delle Accise di cui al D. Lgs. n. 504/1995 (artt. 21÷26 per prodotti energetici e 52÷60 per l'energia elettrica), come modificato per i prodotti energetici e l'elettricità dal D.Lgs. n. 26/2007;
- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.09.01 (Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili);
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.09 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- D. Lgs. n. 387/2003 (Energia elettrica da fonti rinnovabili);
- Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003 (Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità);
- D. Lgs. n. 128/2005 (Biocarburanti);
- D. Lgs. n. 20/2007 (Cogenerazione);
- Circolare n. 17/D del 28/05/2007 – Agenzia delle Dogane;
- Circolare n. 37/D del 28/12/2007 – Agenzia delle Dogane;
- Circolare n. 32/D del 05/08/2008 – Agenzia delle Dogane;
- Nota n. 4436 del 24/07/2007 - Agenzia delle Dogane
- Nota n. 1017 del 07/01/2009 – Agenzia delle Dogane;
- Risoluzione n. 2/D del 20/07/2009 - Agenzia delle Dogane;
- D. Interm. 05.08.09 n. 128 – Agevolazioni fiscali al bioetanolo.



Agenzia delle Dogane

Indirizzo: Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma
Comunicazione e Relazioni Esterne
Fax: (+39) 06 50242224
Internet: www.agenziadogane.gov.it
E-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it

Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige

Indirizzo: Via Galilei, 4b - 39100 Bolzano
Telefoni: (+39) 0471 563000
Fax: (+39) 0471 563243
E-mail: drd.bolzano.udr@agenziadogane.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Telefoni: (+39) 0471 563207
Fax: (+39) 0471 563243
E-mail: drd.bolzano.urp@agenziadogane.it

UFFICI NELLA PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio delle Dogane di TRENTO

Indirizzo: Via Vannetti, 13 - 38100 Trento
Telefoni: (+39) 0461 277911
Fax: (+39) 0461 272290
E-mail: dogane.trento@agenziadogane.it

Area Assistenza e informazione agli utenti

Telefoni: (+39) 0461 272325
Fax: (+39) 0461 272396
E-mail: dogane.trento.urp@agenziadogane.it
Orario: Lun. Mer. Gio.: 9:00/13:00-15:00/17:00
Mar. Ven. Sab.: 9:00/13:00

Sezione Operativa Territoriale di Roncafort

Indirizzo: Località Roncafort c/o Interporto - 38100 Trento
Telefoni: (+39) 0461 993588
Fax: (+39) 0461 993810
E-mail: dogane.trento.roncafort@agenziadogane.it

UFFICI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Ufficio delle Dogane di BOLZANO

Indirizzo: Via Cassa di Risparmio, 21 - 39100 Bolzano
Telefoni: (+39) 0471 974116/975759
Fax: (+39) 0471 976905
E-mail: dogane.bolzano@agenziadogane.it





Area Assistenza e informazione agli utenti

Indirizzo: Via Cassa di Risparmio, 21 - 39100 Bolzano

Telefoni: (+39) 0471 302312/302314/974116

Fax: (+39) 0471 326654/976905

E-mail: dogane.bolzano.urp@agenziadogane.it

Orario: Lun.-Ven.: 9:00/13:00-15:00/17:00

Sezione Operativa Territoriale MAGAZZINI GENERALI

Indirizzo: Via Macello, 19 - 39100 Bolzano

Telefoni: (+39) 0471 978190 Procedure domiciliate: (+39) 0471 972538

Fax: Procedure domiciliate: (+39) 0471 972151

E-mail: dogane.bolzano.mmgg@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale AEROPORTO S. GIACOMO

Indirizzo: Via francesco Baracca, 1 - 39100 Bolzano

Telefoni: (+39) 0471 250727

Fax: (+39) 0471 250727

E-mail: dogane.bolzano.aeroporto@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale di MERANO

Indirizzo: Via Johann Kravogl, 10 - 39012 Merano (BZ)

Telefoni: (+39) 0473 244505

Fax: (+39) 0473 244505

E-mail: dogane.bolzano.merano@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale di RESIA

Indirizzo: Via Nazionale - 39027 Valico di Resia (BZ)

Telefoni: (+39)-0473-633138

Fax: (+39)-0473-633138

E-mail: dogane.bolzano.resia@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale di TUBRE

Indirizzo: Via S. Giovanni, 87 - 39020 Tubre (BZ)

Telefoni: (+39) 0473 832170

Fax: (+39) 0473 832170

E-mail: dogane.bolzano.tubre@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale di BRESSANONE

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 6/7 - 39042 Bressanone (BZ)

Telefoni: (+39) 0472 267024

Fax: (+39) 0472 267279

E-mail: dogane.bolzano.bressanone@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale di BRUNICO

Indirizzo: Via Bastioni, 7 - 39031 Brunico (BZ)

Telefoni: (+39) 0474 531301

Fax: (+39) 0474 537828

E-mail: dogane.bolzano.brunico@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale di CAMPO DI TRENŠ

Indirizzo: Via Passo Pennes c/o Autoporto Sadobre n° 39049 Vipiteno (BZ)

Telefoni: (+39) 0472 721530/721567

Fax: (+39) 0472 764945

E-mail: dogane.bolzano.trens@agenziadogane.it